

Articolo 3a

Disposizioni relative alla protezione della salute

Le disposizioni concernenti la protezione della salute contenute nella presente legge (art. 6, 35 e 36a) sono tuttavia applicabili:

- a. alle amministrazioni federali, cantonali e comunali;
- b. ai lavoratori che esercitano una funzione dirigente superiore, un'attività artistica indipendente o un'attività scientifica;
- c. ai docenti delle scuole private e ai docenti, assistenti, educatori e ai sorveglianti occupati in istituti.

Le disposizioni in materia di protezione della salute sono applicabili anche alle amministrazioni pubbliche e a determinate categorie di lavoratori esclusi, per il resto, dal campo d'applicazione della LL.

Queste disposizioni sono contenute negli articoli 6 (protezione generale della salute del lavoratore), 35 (protezione delle donne incinte e delle madri allattanti) e 36a (possibilità di vietare lavori gravosi o pericolosi a determinate categorie di lavoratori) della legge. Detti articoli si applicano dunque anche ai lavoratori delle amministrazioni federali, cantonali e comunali, ai lavoratori con funzioni dirigenziali superiori, a coloro che esercitano un'attività scientifica o artistica, ai docenti di scuole private, agli assistenti sociali e al personale sorvegliante negli istituti.

L'enumerazione di cui all'articolo 3a è esaustiva. Per questa ragione, altre disposizioni di protezione della legge sul lavoro non si applicano alle categorie di lavoratori e di aziende in esso menzionati, anche se esse hanno indubbiamente un influsso sulla salute di tali persone. Così le disposizioni sulla durata del lavoro, sugli orari di lavoro e sulla durata del riposo (art. 9 a 28 LL) non rientrano nelle disposizioni di protezione ai sensi dell'articolo 3a e non sono pertanto applicabili alle categorie di lavoratori e di aziende in esso contemplati. Per le aziende e i lavoratori giusta le lettere a-c, il quadro relati-

vo alla durata del lavoro è fissato dalle disposizioni di diritto pubblico (amministrazioni) o dal Codice delle obbligazioni (contratti di lavoro privati). Abusi palesi possono tuttavia essere combattuti sulla base dell'articolo 2 OLL 3 (basato sull'art. 6 LL).

La nozione di protezione della salute va intesa in senso stretto. L'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro è applicabile alle aziende e ai lavoratori enumerati nell'articolo 3a in virtù dell'esplicito riferimento all'articolo 6 della LL. Viceversa, le disposizioni di altre ordinanze concernenti la legge sul lavoro, che non contengono un riferimento così diretto alla legge, non sono applicabili. Questo vale, ad esempio, per le prescrizioni sulla visita medica (art. 45 OLL 1) o sulla partecipazione dei lavoratori (art. 71 OLL 1), ma soprattutto per tutte le disposizioni contenute nel capitolo «Durata del lavoro e del riposo» dell'ordinanza 1 (art. 13 - 42 OLL 1), anche se esse rinviano in parte all'articolo 6 LL quale base legale.

Allo stesso modo, solo le disposizioni sulla protezione delle donne incinte e sulle madri allattanti basate sull'articolo 35 LL si applicano ai rapporti di lavoro interessati dall'articolo 3a. Ciò significa che le disposizioni basate sugli articoli 35a LL (occupazione durante la maternità) e 35b LL (lavoro compensativo e pagamento del salario) non si applicano sulla base dell'articolo 3a.